



Unione Europea
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale

Ai Componenti del Comitato di Sorveglianza del PSR del Lazio 2014-2020

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1303/2013 – Art. 49(3). Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014-2020. Chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza avviata con nota prot. n. 356606 del 15-06-2018.

Si fa riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stata avviata la consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR Lazio 2014-2020, con procedura scritta, relativamente alla documentazione seguente:

- Rapporto annuale di attuazione (RAA) del Programma, relativo all'annualità 2017, ai sensi dell'art. 74, lettera e) del Reg.(UE) n.1305/13.
- Proposta di modifica del Programma, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del Reg.(UE) n.1303/13.

Relativamente alla proposta, si registrano le seguenti osservazioni, riportate a seguire:

1. Osservazioni della Commissione UE – DG Agricoltura

Si riportano le singole osservazioni della Commissione UE:

• **RAA 2017:**

Osservazione UE:

in relazione al rapporto annuale 2017, la Commissione UE ha ricordato che lo stesso ha lo scopo di informare il Comitato su ciò che è stato fatto nell'anno di riferimento, ivi incluse le attività del Comitato di sorveglianza e l'incontro annuale.

Risposta dell'AdG:

Si è provveduto a riportare le attività di monitoraggio effettuate nel 2017, ivi incluse le attività svolte al Comitato di sorveglianza del 18 dicembre 2017 e all'incontro annuale 2017, svolto a Bruxelles il 9 febbraio 2018, inserendole nella sezione 3 del RAA.

Osservazione UE:

Si ricorda che il Rapporto Annuale di Attuazione (RAA) per l'annualità 2017 dovrà pervenire alla Commissione europea tramite SFC2014 entro il 30 giugno 2018. A tal proposito, si invita l'AdG a compilare in maniera esaustiva tutte le sezioni rilevanti della RAA, inclusi tutti gli allegati previsti.

Risposta dell'AdG:

L'AdG provvederà a trasmettere il RAA entro la scadenza prevista.

Tutte le sezioni e gli allegati previsti sono stati debitamente compilati.

Osservazione UE:

Relativamente agli indicatori di monitoraggio e di *performance*, si invita l'AdG a prestare particolare attenzione al calcolo corretto dei valori di raggiungimento di ciascun indicatore, sulla base delle pertinenti disposizioni regolamentari e delle indicazioni fornite dalla Commissione. La RAA dovrebbe anche indicare se è stato utilizzato il vecchio metodo di calcolo o quello nuovo introdotto dalla recente modifica del Regolamento (UE) n. 215/2014.

Risposta dell'AdG:

L'AdG ha provveduto a fornire tutte le informazioni necessarie sul grado di realizzazione degli indicatori, fornendo, nella sezione 1.d del RAA, le indicazioni utili sulla metodologia seguita, conformemente alle recenti modifiche del regolamento (UE) n. 215/2014.

Osservazione UE:

Relativamente al *performance framework (quadro di efficacia)*, per le priorità che dovessero risultare a rischio di mancato raggiungimento delle *milestones* a fine 2018, si invita l'AdG ad indicare nella RAA le ragioni dei ritardi per ciascun indicatore e le azioni intraprese o da intraprendere per recuperare tali ritardi, accompagnate da un cronoprogramma per la loro realizzazione.

Risposta dell'AdG:

Analogamente a quanto detto sopra, le indicazioni sulle cause delle criticità incontrate, sulle azioni correttive poste in essere e sul relativo cronoprogramma sono state inserite nel capitolo 1.d del RAA.

• **Proposta di modifica del Programma:**

Seguendo le indicazioni della Commissione UE, l'AdG ha provveduto a:

- integrare nel documento la descrizione e la giustificazione di tutte le modifiche, con particolare riferimento alla dotazione finanziaria delle misure, delle sotto-misure e delle FA, e alla variazione degli indicatori output;

- fornire adeguate spiegazioni delle relazioni esistenti tra target delle Focus area, modifiche finanziarie, modifica degli Indicatori di prodotto ("output") e conseguenze sugli indicatori della performance conformemente al regolamento 1303/2013, evidenziando in maniera dettagliata qualsiasi variazione rispetto al testo in vigore;
- eliminare ogni forma di incoerenza tra la descrizione delle modifiche di cui al capitolo 11 degli indicatori relativi in particolare all'output e la descrizione e giustificazione delle modifiche nell'ambito del capitolo sul quadro di efficacia ("performance").

E' stata altresì accolta l'osservazione della Commissione che suggeriva il mantenimento di una dotazione finanziaria alla priorità 5 nell'ambito della misura 2. Tale allocazione non è stata invece prevista nell'ambito della misura 1, e di ciò è stata fornita una giustificazione alla luce del primo periodo di attuazione della misura. Per conseguenza, l'allocazione finanziaria inizialmente prevista per la priorità 5 della misura 1 è stata attribuita alla priorità 4 della stessa misura;

Si è provveduto a integrare nel testo del capitolo relativo alla "Revisione indicatori di output e dei target delle FA" il seguente paragrafo, in carattere sottolineato, in sostituzione della precedente versione, in carattere barrato :

~~"Per quanto attiene ai target delle Focus area, la modifica è stata operata solo se direttamente conseguente a un cambio della strategia regionale, generalmente connessa ad una rimodulazione finanziaria delle risorse pari ad almeno il 50% delle risorse pre-esistenti alla modifica.~~

Per quanto attiene ai target delle Focus Area, la modifica è stata operata solo se direttamente conseguente a un cambio della strategia regionale, con una modifica dei target superiore al 50% di alcune FA e che comporta una conseguente rimodulazione finanziaria delle risorse".

- Target T3:

E' stata fornita una migliore descrizione e giustificazione del target T3, precedentemente giudicata non sufficiente.

- Focus area 3A:

è stato riformulato il testo, chiarendo meglio la metodologia seguita, nell'ambito della tipologia di operazione 4.2.1, per il ricalcolo del valore medio del progetto, del numero e dell'importo dei progetti in transizione e, conseguentemente, della stima del valore obiettivo degli output al 2023, mettendo in luce le ragioni delle differenze rispetto alle ipotesi formulate in fase ex ante. Analoghe spiegazioni sono state fornite nel capitolo relativo al quadro di performance per gli stessi indicatori, garantendo la necessaria coerenza tra le due parti del documento.

- Focus area 3B:

Analogamente a quanto detto sopra in riferimento alla FA 3A, è stato ricalcolato l'output della tipologia di operazione 5.1.1 per l'intervento relativo ai soggetti privati, mettendo in luce le cause delle differenze rispetto alle ipotesi formulate in fase ex ante, che avevano condotto ad un'errata stima.

- Priorità 4:

Per quanto riguarda la Misura 10, si è provveduto a semplificare i calcoli, correggendo peraltro un refuso nel documento in riferimento al valore obiettivo dell'indicatore fisico ad oggi quantificato per la sottomisura 10.1 (il valore corretto è 38.435 Ha).

Inoltre, è stata fornita la spiegazione della non proporzionalità, a seguito della modifica proposta, della variazione dell'indicatore fisico/output (superficie sotto impegni agro-clima-ambientali) e dell'indicatore finanziario (spesa pubblica totale 10.1+10.2).

- Focus area 5B:

Per quanto riguarda la Misura 4, è stata fornita la giustificazione della variazione non proporzionale dell'output fisico (n. di operazioni finanziate) rispetto alla variazione dell'output finanziario.

- Quadro di performance:

Priorità 3:

Sono stati forniti gli stessi chiarimenti, sul numero di operazioni avviate nell'ambito della tipologia di operazione 4.2.1, di quelli già prodotti nel capitolo relativo alla revisione degli indicatori delle Focus area.

Priorità 4:

E' stato mantenuto costante il valore assoluto del target intermedio al 2018. Tuttavia, essendo stato modificato il valore obiettivo al 2023, la percentuale del target al 2018, essendo data da un rapporto tra un numero costante e un numero che è mutato, è variata anch'essa e di questo sono stati forniti chiari e adeguati calcoli.

2. Osservazioni della Coldiretti

Punto 1.1.1.3.1.4 beneficiari

in base a quanto previsto dall'art. 5 commi 1 e 2 del Decreto interministeriale 3 febbraio 2016 il libero professionista può essere organismo che accede al sistema di consulenza. Vedasi anche la definizione di impresa fornita dai regolamenti comunitari (es. Allegato I, art. 1 reg. (UE) 651/2014). Pertanto, non

menzionare esplicitamente i liberi professionisti tra i possibili beneficiari non può costituire motivo di esclusione degli stessi, anzi potrebbe esporre al rischio di eventuali ricorsi di colleghi o ordini professionali.

Punto 1.1.1.3.1.6 condizioni di ammissibilità

Per quanto riguarda la qualifica dei consulenti di cui deve disporre l'organismo, i criteri riportati sulla scheda sono perfettamente allineati con quelli previsti dal Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 articolo 4, commi 1 e 2 e con quanto previsto dal reg. UE n. 1305/2013, il quale, all'art. 15 par. 3, prevede che gli organismi di consulenza debbano essere dotati di *"adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza."* Tali requisiti sono comunque indispensabili per il riconoscimento dell'Organismo e dunque condizione essenziale per l'ammissibilità dello stesso ai benefici previsti dalla misura.

E' da escludere la possibilità di inserire la disponibilità di più sedi operative nel territorio regionale non solo come criterio di ammissibilità, ma anche come criterio di selezione, in quanto in aperta violazione del principio di libera concorrenza. In passato la Commissione UE, per misure analoghe, ha respinto richieste di modifica in tal senso, anche molto meno stringenti di questa, quale la previsione di una sola sede.

Obbligare l'organismo a prestare consulenza su almeno la metà degli ambiti di cui al decreto interministeriale del 3 febbraio 2016 appare non corretto poiché:

1. nella scheda non è possibile fare riferimento, per le condizioni di ammissibilità, ad un provvedimento nazionale il quale, ancorché emanato in applicazione di regolamenti comunitari, non è stato ancora approvato dalla Commissione;
2. il decreto stesso prevede l'obbligatorietà di un solo ambito e dunque tale condizione sarebbe eccessivamente restrittiva; d'altro canto la proposta dell'AdG prevede l'obbligatorietà di almeno due ambiti tra quelli previsti dal regolamento citato, in maniera più selettiva di quanto già previsto dal DM suddetto.

Occorre comunque rilevare che la capacità di fornire consulenza in più ambiti sarà valutata nella selezione dei progetti, attenendo alla qualità del servizio offerto.

Per quanto concerne la voce "Limitazioni e Vincoli", in particolare il paragrafo segnalato sul principio di separatezza, non vi è alcuna modifica rispetto alla versione vigente della scheda di misura. La Commissione, nella fase di consultazione informale, ha fatto sapere che non approverà alcuna modifica alla sezione "Limitazioni e Vincoli" che vada nella direzione di un allentamento dei vincoli.

Punto 1.1.1.2 eliminazione di talune Focus area di riferimento

Accogliendo in parte le considerazioni svolte, si ritiene, rispetto alla proposta presentata al Comitato, di prevedere la destinazione di risorse alla priorità 5, finalizzate a sostenere la consulenza rivolta agli aspetti agro-ambientali e agli obiettivi trasversali in materia di ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici.

Punto 1.1.1.3.7 cancellazione del riferimento esplicito all'esperienza tra i criteri di selezione

Appare fuori luogo non considerare l'esperienza tra i criteri di selezione poiché ciò è in linea con quanto previsto dall'art. 15 del reg. (UE) 1305/2013, istitutivo della misura, come precisato nel precedente punto 1.1.1.3.1.6.

Infatti, al paragrafo 3 è previsto che gli organismi selezionati per prestare consulenza siano dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Inoltre, nella vecchia versione della scheda di misura si parla di "adeguata esperienza ed affidabilità nella prestazione della consulenza". Pertanto, con la versione proposta si intende solamente esprimere e delineare in maniera più chiara un criterio già presente.

Eliminazione di alcuni ambiti nel paragrafo relativo all'oggetto della consulenza

Gli ambiti oggetto di consulenza sono stati allineati a quelli previsti dall'art. 15 del reg. (UE) 1305/2013, istitutivo della misura (vedasi paragrafo 4).

Le tematiche eliminate non sono tuttavia scomparse, in quanto possono essere agevolmente inquadrare nell'attuale elenco degli ambiti previsti.

Introduzione di nuovi criteri di selezione

La richiesta di favorire Organismi promossi da associazioni di imprese agricole o di detentori di aree forestali contrasta con l'esigenza di terzietà rispetto ai destinatari della consulenza, prevista dal paragrafo limitazioni e vincoli.

La qualità dell'organismo che presta consulenza, intesa anche in termini di disponibilità di risorse umane e strumentali è già prevista nell'attuale versione dei criteri di selezione.

Osservazioni finali

Il livello di dettaglio seguito per la redazione della scheda corrisponde a quello della versione precedente e a quello del quadro giuridico di riferimento.

3. Osservazioni di ANCI Lazio

In relazione al punto 2), lettera a) dell'osservazione formulata, in cui si chiedeva di "chiarire i motivi della previsione di riduzione (-4 mln) della misura 19.2 riportata nella tabella A) allegata al monitoraggio..", si riporta la seguente spiegazione:

nella tab A viene riportata la spesa impegnata nell'anno 2017, che figura come -4 mln. Tale cifra è da imputare ad una correzione al dato totale rispetto a quanto dichiarato negli anni precedenti, resasi necessaria alla luce degli esiti del contenzioso amministrativo che ha determinato a fine 2017 l'ammissibilità ed il finanziamento di 13 PSL. Tuttavia, il montante a disposizione della misura 19, ivi inclusa la sottomisura 19.2, rimane invariato.

Conclusioni in merito alla presente procedura di consultazione scritta

Premesso quanto sopra e ritenendo di poter accogliere tutte le osservazioni e le raccomandazioni della Commissione UE, la Scrivente AdG ha provveduto ad apportare tutte le modifiche necessarie alla documentazione in parola.

Coerentemente con le scadenze regolamentari, la Scrivente AdG provvederà a trasmettere la RAA 2017 alla Commissione UE, tramite il sistema di interscambio SFC2014, entro la scadenza regolamentare del 30 giugno, mentre le modifiche al documento di programmazione, con relativi allegati, saranno notificate alla Commissione UE successivamente alla conclusione della consultazione interservizi interna alla Commissione medesima.

L'Autorità di Gestione
del PSR 2014/2020 del Lazio
(Ing. Mauro Lasagna)

